



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P.07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 23 del 30-05-2023

OGGETTO: TARI - (TASSA RIFIUTI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, MODALITÀ DI RISCOSSIONE E SCADENZE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di maggio alle ore 09:45 in Usini e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti e notificati sin dal tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica con l'intervento dei Sigg., Consiglieri:

DOTT. BRUNDU ANTONIO	P	TESTONI GIOVANNI LUIGI	P
SECHI GIOVANNI ANTONIO	P	FIORI FRANCESCO	P
MELONI MARIA FILOMENA	P	FIORI ANGELO MICHELE	P
PANI PIERA TERESA	A	CIRILLO VALENTINA	P
CHESSA RITA	P	SECHI LUIGI	P
PIRAS RITA	P		

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N° 10

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI N° 1

Partecipa alla seduta con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il Segretario Comunale **Dott.ssa Contini Silvia Cristina**.

Assume la presidenza il **DOTT. BRUNDU ANTONIO** nella sua qualità di **SINDACO** e dichiara aperta la seduta per aver constatato la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti.

IL PRESIDENTE

Spiega che le tariffe del corrente anno sono leggermente incrementate e che le rate saranno 5 anziché 4, con scadenza da agosto a dicembre 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... «»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

PRESO ATTO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”*, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di tenuta nella gestione dei rifiuti urbani.

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il quale disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di USINI non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

VISTA la propria precedente deliberazione consiliare n.51 in data 28.11.2012 avente ad oggetto: *“Esame e approvazione del progetto di gestione, del quadro finanziario e dello schema di convenzione del servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. per i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Muros, Olmedo, Putifigari, Tissi e Usini. DELEGA all'Unione dei Comuni del Coros per la gestione del servizio.*

VISTA la propria precedente deliberazione n.46 del 29.12.2020, avente ad oggetto *“Gestione in forma associata del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante delega all'Unione dei Comuni del Coros. Integrazione convenzione e attività oggetto di delegazione”*.

CONSTATATO che con il suddetto atto viene aggiunto il seguente comma all'articolo 3 della su richiamata Convenzione:

*«L'unione, svolge le funzioni di **Ente territoriale competente "delegato"**. Nell'ambito della delegazione dovrà provvedere alla predisposizione, verifica e alla validazione del Piano economico e finanziario (PEF). Il PEF, debitamente integrato con i costi comunali, dovrà essere validato e inviato dall'Unione, nei termini stabiliti, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in caso positivo, procede all'**approvazione**. Ciascun Comune prenderà atto e adotterà il Piano economico e finanziario, per la parte di rispettiva competenza, in relazione a tutti gli aspetti correlati alle fasi dell'entrata e della determinazione della TARI, che rimangono in capo ai singoli comuni».*

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data odierna;

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento, in base a quanto previsto dall'articolo 27, del Regolamento comunale TARI;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione consiliare n.24 in data 30.05.2022 ed allegato alla presente deliberazione, validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato su richiamato, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

RICHIAMATO ancora il regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare

n. 22, in data odierna, il quale in particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni con unico occupante;	15%
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	20%
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	20%
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	20%
fabbricati rurali ad uso abitativo.	30%
riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche – art.22 Reg. TARI	30% parte variabile
mancato svolgimento del servizio – art.19 Reg. TARI	20%
riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo dalle utenze non domestiche - art.8 Reg. TARI	Parte variabile: in proporzione ai rifiuti avviati al recupero

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle Legge 147/2013 le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate:

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>			
N° componenti il nucleo		PARTE FISSA tariffa €/ mq.	PARTE VARIABILE €
a) una persona		0,566108	67,032119
b) due persone		0,664234	134,064238
c) tre persone		0,754811	167,580298
d) quattro persone		0,815196	217,854388
e) cinque persone		0,837840	268,128477
f) sei o più persone		0,830292	310,023552

<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>			
Attività di cui alle categorie:		TARIFFA FISSA €/MQ	TARIFFA VARIABILE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,312061	0,488056
2	Campeggi, distributori carburanti	0,468091	0,661770
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante

7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,780154	1,185673
9	Banche ed istituti di credito	0,452489	0,689345
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,858170	1,295968
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,053208	1,502772
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,741146	1,151206
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,014201	1,375932
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,686536	1,006443
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,322057	6,719736
17	Bar, caffè, pasticceria	3,417077	5,307957
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,677332	2,688445
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,276649	5,790498
21	Discoteche, night club
22	Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta	0,780154	0,689345

VISTO l'articolo 29, comma 4, del Regolamento TARI, il quale testualmente recita:

4. *Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 rate, con scadenza da determinare in sede di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale....Omissis.....*

CONSIDERATO opportuno intervenire in materia, fissando per l'anno 2023 la scadenza delle rate TARI come nel prospetto che segue:

N° RATE	SCADENZA
1	31.08.2023
RATA UNICA	31.08.2023
2	30.09.2023
3	31.10.2023
4	30.11.2023
5	31.12.2023

VISTO l'articolo 31, comma 1, del vigente regolamento TARI il quale recita: *“La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24)”*.

CONSIDERATO che non essendo ancora disponibile il modello PagoPa multi-beneficiario, non è possibile inviare i pagamenti TEFA all'Amministrazione Provinciale, come previsto dalle norme di legge e pertanto si ritiene opportuno confermare l'utilizzo del modello F24 quale modalità per il pagamento degli avvisi bonari TARI dell'anno 2023.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state

modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sassari sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO l'art. 3 comma 5-*quinquies* del decreto legge 22 marzo 2021, n. 228, che testualmente recita:

«5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023/2025 è stato differito al 31/05/2023;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Tutto ciò premesso;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti n. 10

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI FISSARE per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013:

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>			
N° componenti il nucleo		PARTE FISSA tariffa €/ mq.	PARTE VARIABILE €
a) una persona		0,566108	67,032119
b) due persone		0,664234	134,064238
c) tre persone		0,754811	167,580298
d) quattro persone		0,815196	217,854388
e) cinque persone		0,837840	268,128477
f) sei o più persone		0,830292	310,023552

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI			
Attività di cui alle categorie:		TARIFFA FISSA €/MQ	TARIFFA VARIABILE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,312061	0,488056
2	Campeggi, distributori carburanti	0,468091	0,661770
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,780154	1,185673
9	Banche ed istituti di credito	0,452489	0,689345
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,858170	1,295968
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,053208	1,502772
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,741146	1,151206
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,014201	1,375932
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,686536	1,006443
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,322057	6,719736
17	Bar, caffè, pasticceria	3,417077	5,307957
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,677332	2,688445
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,276649	5,790498
21	Discoteche, night club
22	Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta	0,780154	0,689345

2. DI DARE ATTO che, in forza del regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22, in data odierna, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni con unico occupante;	15%
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	20%
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	20%

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	20%
fabbricati rurali ad uso abitativo.	30%
riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche – art.22 Reg..TARI	30% parte variabile
mancato svolgimento del servizio – art.19 Reg. TARI	20%
riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo dalle utenze non domestiche - art.8 Reg. TARI	Parte variabile: in proporzione ai rifiuti avviati al recupero

3. **DI FISSARE** per l'anno 2023 la scadenza delle rate TARI come nel prospetto che segue:

N° RATE	SCADENZA
1	31.08.2023
RATA UNICA	31.08.2023
2	30.09.2023
3	31.10.2023
4	30.11.2023
5	31.12.2023

4. **DI CONFERMARE** l'utilizzo del modello F24 quale modalità per il pagamento degli avvisi bonari TARI dell'anno 2023.

5. **COPIA** della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Presidente
(DOTT. BRUNDU ANTONIO)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Contini Silvia Cristina)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Decorsi 10 giorni consecutivi dal primo di pubblicazione (art. 134 c. 3 T.U.EE.LL.);

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Contini Silvia Cristina)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

Usini 08-06-2023